



**COMUNICATO UFFICIALE N. 190**  
**190/1**

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 16 Dicembre 2016, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv. Fabio GALLI – Presidente;  
Dr. Giuseppe BLUMETTI; Avv. Carlo GRECO; Dr. Paolo MAGRELLI; Dr. Ermanno MAROTA;  
Avv. Davide PALLOTTINO; Dr. Salvatore VENTORINO; Componenti;  
Sig. Enrico CIUFFA Segretario

1) RICORSO DEL CALCIATORE Mattia DE DEO/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 15/09/2016 il sig. Mattia DE DEO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.2.200,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.1.800,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Mattia DE DEO della somma di €.1.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all' indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell' avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall' art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.



## 2) RICORSO DEL CALCIATORE Vittorio MARIANI/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/09/2016 il sig.Vittorio MARIANI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €1.050,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.450,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vittorio MARIANI della somma di €2.450,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 3) RICORSO DEL CALCIATORE Walter MARINI/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/10/2016 il sig.Walter MARINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €10.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €7.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.



P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Walter MARINI della somma di €.7.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 4) RICORSO DEL CALCIATORE Manfredo PIETRANTONIO/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 14/09/2016 il sig. Manfredo PIETRANTONIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.1.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.375,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.625,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Manfredo PIETRANTONIO della somma di €.625,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.



5)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio NETO DE QUEIROZ/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/10/2016 il sig.Antonio NETO DE QUEIROZ si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.4.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.000,00

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig.Antonio NETO DE QUEIROZ della somma di €.6.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Federico DEL GROSSO/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 29/09/2016 il sig.Federico DEL GROSSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.000,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.8.100,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.9.900,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.



La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Federico DEL GROSSO della somma di €.9.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 7) RICORSO DEL CALCIATORE Luca SBARDELLA/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 22/09/2016 il sig. Luca SBARDELLA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.10.808,19, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.5.308,19, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Luca SBARDELLA della somma di €.5.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 8) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio VARRICCHIO/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 21/09/2016 il sig. Fabio VARRICCHIO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI



CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €3.750,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €1.125,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €2.625,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Fabio VARRICCHIO della somma di €2.625,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 9) RICORSO DEL CALCIATORE Matteo FABIO/U.S.PALMESE 1912 ASD

Con reclamo datato 24.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Matteo FABIO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €6.200,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Matteo FABIO della somma di €6.200,00.



Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 10) RICORSO DEL CALCIATORE Pietro SPILABOTTE/U.S.PALMESE 1912 ASD

Con reclamo datato 29.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig.Pietro SPILABOTTE chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €2.000,00, totale del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016 mai percepito.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig.Pietro SPILABOTTE della somma di €2.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 11) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo VISCIDO/U.S.PALMESE 1912 ASD

Con reclamo datato 22.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig.Filippo VISCIDO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €2.300,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.



La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Filippo VISCIDO della somma di €2.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

## 12) RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele CORSALE/U.S.PALMESE 1912 ASD

Con reclamo datato 17.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Raffaele CORSALE chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €6.500,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Raffaele CORSALE della somma di €6.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)



Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 13) RICORSO DEL CALCIATORE Carlos SANTUCHO/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 1.08.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig.Carlos SANTUCHO chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.17.860,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata in data 30/09/2016, ma fuori termine previsto dall'art.25 bis del Regolamento L.N.D. (30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del calciatore).

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Carlos SANTUCHO della somma di €. 17.860,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

### 14) RICORSO DEL CALCIATORE Manolo MOSCIARO/U.S.D.NOTO

Con reclamo datato 9.06.2016, il sig.Manolo MOSCIARO, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOTO un accordo economico prevedente un importo lordo di €.14.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.11.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.



La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la USD NOTO al pagamento in favore del sig. Manolo MOSCIARO della somma di € 11.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati

dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 15) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio CUCINOTTA/USD NOTO

Con reclamo datato 9.06.2016, il sig. Antonio CUCINOTTA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D. NOTO un accordo economico prevedente un importo lordo di € 7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOTO al pagamento in favore del sig. Antonio CUCINOTTA della somma di € 7.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it).

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.



#### 16) RICORSO DEL CALCIATORE Fabrizio ROMONDINI/SSD ARL CALCIO SAN CESAREO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/09/2016 il sig.Fabrizio ROMONDINI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società SSD ARL CALCIO SAN CESAREO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.4.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società SSD ARL CALCIO SAN CESAREO al pagamento in favore del sig.Fabrizio ROMONDINI della somma di €.4.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Lazio i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 17) RICORSO DEL CALCIATORE Federico BLANDINO/SSD ARL CALCIO SAN CESAREO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/09/2016 il sig.Federico BLANDINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. ARL CALCIO SAN CESAREO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.3.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di €.1.500,00.

Si rileva preliminarmente, che in data 14/12/2016, il legale del calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, un accordo di conciliazione della vertenza a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere.



Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

#### 18) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo GIANNUSA/VIGOR LAMEZIA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/09/2016 il sig.Vincenzo GIANNUSA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.822,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.9.172,50 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.16.649,50.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Vincenzo GIANNUSA della somma di €.16.649,50.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

#### 19) RICORSO DEL CALCIATORE Oussama ESSABR/VIGOR LAMEZIA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2016 il sig.Oussama ESSABR, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.1.500,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.2.500,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'



accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società VIGOR LAMEZIA S.r.l. al pagamento in favore del sig. Oussama ESSABR della somma di € 2.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: [cae@lnd.it](mailto:cae@lnd.it)

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Calabria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario  
Enrico Ciuffa

Il Presidente  
Fabio Galli

Publicato in Roma il 3 Gennaio 2017

Il Segretario Generale  
Massimo Ciaccolini

Il Presidente della LND  
Antonio Cosentino